

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Premesso che

- con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)»" – modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 –, la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- la predetta legge regionale n. 52 del 2012 inoltre ha assegnato a nuovi Enti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni prima esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale ovvero dai soppressi Enti responsabili di Bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 stabilendo altresì che gli Enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso detti Consigli di bacino;
- l'articolo 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Vicenza" 92 Comuni (ricadenti nella Provincia di Vicenza);
- Vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1117 del 1/7/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 12/8/2014, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni,

tutto ciò premesso

tra

gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato "Vicenza",

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato "Vicenza", convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo:

ALLI SIG. LOCALI
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

27 29/07/2015 1

(VI)

- a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa;
- e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi

Art. 2 - Enti locali partecipanti

1. In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni:

1. AGUGLIARO
2. ALBETTONE
3. ALONTE
4. ALTAVILLA VICENTINA
5. ALTISSIMO
6. ARCUGNANO
7. ARSIERO
8. ARZIGNANO
9. ASIGLIANO VENETO
10. BARBARANO VICENTINO
11. BOLZANO VICENTINO
12. BREGANZE
13. BRENDOLA
14. BRESSANVIDO
15. BROGLIANO
16. CALDOGNO
17. CALTRANO
18. CALVENE
19. CAMISANO VICENTINO
20. CAMPIGLIA DEI BERICI
21. CARRE'
22. CASTEGNERO
23. CASTELGOMBERTO
24. CHIAMPO
25. CHIUPPANO
26. COGOLLO DEL CENGIO
27. CORNEDO VICENTINO
28. COSTABISSARA
29. CREAZZO

30. CRESPADORO
31. DUEVILLE
32. FARA VICENTINO
33. GAMBELLARA
34. GAMBUGLIANO
35. GRANCONA
36. GRISIGNANO DI ZOCCO
37. GRUMOLO DELLE ABBADESSE
38. ISOLA VICENTINA
39. LAGHI
40. LASTEBASSE
41. LONGARE
42. LONIGO
43. LUGO DI VICENZA
44. MALO
45. MARANO VICENTINO
46. MONTEBELLO VICENTINO
47. MONTECCHIO MAGGIORE
48. MONTECCHIO PRECALCINO
49. MONTE DI MALO
50. MONTEGALDA
51. MONTEGALDELLA
52. MONTEVIALE
53. MONTICELLO CONTE OTTO
54. MONTORSO VICENTINO
55. MOSSANO
56. NANTO
57. NOGAROLE VICENTINO
58. NOVENTA VICENTINA
59. ORGIANO
60. PEDEMONTE
61. PIOVENE ROCCHETTE
62. POIANA MAGGIORE
63. POSINA
64. QUINTO VICENTINO
65. RECOARO TERME
66. MONTECCHIO MAGGIORE
67. SANDRIGO

68. SAN GERMANO DEI BERICI
69. SAN PIETRO MUSSOLINO
70. SANTORSO
71. SAN VITO DI LEGUZZANO
72. SARCEDO
73. SAREGO
74. SCHIO
75. SOSSANO
76. SOVIZZO
77. THIENE
78. TONEZZA DEL CIMONE
79. TORREBELVICINO
80. TORRI DI QUARTESOLO
81. TRISSINO
82. VALDAGNO
83. VALDASTICO
84. VALLI DEL PASUBIO
85. VELO D'ASTICO
86. VICENZA
87. VILLAGA
88. VILLAVERLA
89. ZANE'
90. ZERMEGHEDO
91. ZOVENCEDO
92. ZUGLIANO

di seguito indicati come “enti locali partecipanti”.

Art. 3 - Costituzione del consiglio di bacino

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, il consiglio di bacino denominato «**Consiglio di bacino Vicenza**», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. Il consiglio di bacino ha sede in Vicenza, presso la sede municipale del Comune di Vicenza sita in Corso Palladio 98. L'Assemblea, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, può deliberare lo spostamento della sede presso altro luogo, qualora ritenuto necessario”.
3. In caso di modifica dei confini del Bacino “Vicenza”, la presente convenzione dovrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le modalità previste dalla stessa convenzione.
4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni

dall'approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.

5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.
6. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
7. Con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle soppresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
8. Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite ai consigli di bacino l'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 4 – Durata e scioglimento della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.
2. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino è il Comune di Vicenza, Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nel bacino territoriale "Vicenza".

Art. 6 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al consiglio di bacino sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal Consiglio di Bacino medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento, ovvero nel caso di qualsiasi altra variazione degli Enti partecipanti di cui all'art. 2. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di rideterminazione.
2. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

COMUNE	N. ABITANTI CENS_2011	QUOTE in millesimi	QUOTE in percentuale
1. AGUGLIARO	1422	2,098821737	0,21
2. ALBETTONE	2066	3,049342974	0,30
3. ALONTE	1647	2,430913784	0,24
4. ALTAVILLA VICENTINA	11760	17,35734433	1,74
5. ALTISSIMO	2266	3,344535905	0,33
6. ARCUGNANO	7899	11,6586448	1,17
7. ARSIERO	3303	4,875111251	0,49
8. ARZIGNANO	25589	37,76845952	3,78
9. ASIGLIANO VENETO	877	1,294421001	0,13
10. BARBARANO VICENTINO	4576	6,754014255	0,68
11. BOLZANO VICENTINO	6509	9,60705393	0,96
12. BREGANZE	8693	12,83056073	1,28

13.	BRENDOLA	6722	9,921434401	0,99
14.	BRESSANVIDO	3108	4,587298143	0,46
15.	BROGLIANO	3900	5,756262149	0,58
16.	CALDOGNO	11221	16,56179938	1,66
17.	CALTRANO	2607	3,847839852	0,38
18.	CALVENE	1323	1,952701237	0,20
19.	CAMISANO VICENTINO	10624	15,68064848	1,57
20.	CAMPIGLIA DEI BERICI	1791	2,643452695	0,26
21.	CARRE'	3647	5,382843092	0,54
22.	CASTEGNERO	2857	4,216831015	0,42
23.	CASTELGOMBERTO	6098	9,000432458	0,90
24.	CHIAMPO	12859	18,97942948	1,90
25.	CHIUPPANO	2626	3,87588318	0,39
26.	COGOLLO DEL CENGIO	3390	5,003520176	0,50
27.	CORNEDO VICENTINO	11939	17,621542	1,76
28.	COSTABISSARA	7161	10,56938288	1,06
29.	CREAZZO	11038	16,29169785	1,63
30.	CRESPADORO	1452	2,143100677	0,21
31.	DUEVILLE	13888	20,49819711	2,05
32.	FARA VICENTINO	3943	5,819728629	0,58
33.	GAMBELLARA	3319	4,898726685	0,49
34.	GAMBUGLIANO	851	1,25604592	0,13
35.	GRANCONA	1894	2,795477054	0,28
36.	GRISIGNANO DI ZOCCO	4292	6,334840293	0,63
37.	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	3741	5,521583769	0,55
38.	ISOLA VICENTINA	9639	14,2268233	1,42
39.	LAGHI	123	0,181543652	0,02
40.	LASTEBASSE	229	0,337995906	0,03
41.	LONGARE	5654 ⁴	8,345104151	0,83
42.	LONIGO	15581	22,99700527	2,30
43.	LUGO DI VICENZA	3739	5,51863184	0,55
44.	MALO	14641	21,60959849	2,16
45.	MARANO VICENTINO	9662	14,26077048	1,43
46.	MONTEBELLO VICENTINO	6531	9,639525153	0,96

47.	MONTECCHIO MAGGIORE	23315	34,4121159	3,44
48.	MONTECCHIO PRECALCINO	4988	7,362111692	0,74
49.	MONTE DI MALO	2887	4,261109955	0,43
50.	MONTEGALDA	3343	4,934149837	0,49
51.	MONTEGALDELLA	1788	2,639024801	0,26
52.	MONTEVIALE	2600	3,837508099	0,38
53.	MONTICELLO CONTE OTTO	9156	13,51393237	1,35
54.	MONTORSO VICENTINO	3179	4,692091634	0,47
55.	MOSSANO	1776	2,621313225	0,26
56.	NANTO	3082	4,548923062	0,45
57.	NOGAROLE VICENTINO	1136	1,676695846	0,17
58.	NOVENTA VICENTINA	8810	13,0032486	1,30
59.	ORGLIANO	3151	4,650764623	0,47
60.	PEDEMONTE	768	1,133540854	0,11
61.	PIOVENE ROCCHETTE	8295	12,2431268	1,22
62.	POLANA MAGGIORE	4459	6,58132639	0,66
63.	POSINA	577	0,851631605	0,09
64.	QUINTO VICENTINO	5694	8,404142738	0,84
65.	RECOARO TERME	6764	9,983424917	1,00
66.	SALCEDO	1038	1,53205131	0,15
67.	SANDRIGO	8392	12,38629537	1,24
68.	SAN GERMANO DEI BERICI	1153	1,701787246	0,17
69.	SAN PIETRO MUSSOLINO	1613	2,380730986	0,24
70.	SANTORSO	5746	8,4808929	0,85
71.	SAN VITO DI LEGUZZANO	3584	5,289857318	0,53
72.	SARCEDO	5303	7,827040558	0,78
73.	SAREGO	6641	9,801881265	0,98
74.	SCHIO	39131	57,75597286	5,78
75.	SOSSANO	4401	6,49572044	0,65
76.	SOVIZZO	7034	10,38193537	1,04
77.	THIENE	23254	34,32208205	3,43
78.	TONEZZA DEL CIMONE	577	0,851631605	0,09
79.	TORREBELVICINO	5989	8,83955231	0,88
80.	TORRI DI QUARTESOLO	11755	17,3499645	1,73

81.	TRISSINO	8620	12,72281531	1,27
82.	VALDAGNO	26575	39,22376067	3,92
83.	VALDASTICO	1389	2,050114904	0,21
84.	VALLI DEL PASUBIO	3345	4,937101766	0,49
85.	VELO D'ASTICO	2400	3,542315169	0,35
86.	VICENZA	111500	164,5700589	16,46
87.	VILLAGA	1963	2,897318615	0,29
88.	VILLAVERLA	6169	9,105225948	0,91
89.	ZANE'	6642	9,803357229	0,98
90.	ZERMEGHEDO	1358	2,00436	0,20
91.	ZOVENCEDO	796	1,174867864	0,12
92.	ZUGLIANO	6690	9,874203533	0,99
		677.523	1.000	100

3. L'assemblea può modificare il criterio in base al quale sono determinate le quote di partecipazione.

Art. 7 - Organi del consiglio di bacino

1. Sono organi del consiglio di bacino:

- l'assemblea di bacino;
- il comitato di bacino;
- il presidente;
- il direttore.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino, o loro delegati, ed è presieduta dal presidente nominato ai sensi dell'art. 14 o, in caso di sua assenza o impedimento, da un sostituto nominato secondo quanto previsto all'art. 14 comma 9.
2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea di bacino è determinata ai sensi dell'articolo 6, della presente convenzione.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio di bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea di bacino i seguenti atti fondamentali:
 - a) elezione del comitato di bacino;
 - b) elezione del presidente scelto tra i componenti l'assemblea;
 - c) nomina del direttore;
 - d) approvazione del regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino, che

potrà essere articolato in Aree territoriali;

- e) approvazione del regolamento per il funzionamento delle struttura operativa del Consiglio di bacino, comprensivo dell'ordinamento degli uffici, della disciplina delle dotazioni organiche e modalità di assunzione del personale, che potrà essere articolato in Aree territoriali;
- f) approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- g) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- h) approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo in conformità alla normativa vigente;
- i) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- j) approvazione del piano finanziario complessivo di bacino, tenuto conto dei piani finanziari dei singoli Comuni appartenenti al Consiglio territoriale di bacino "Vicenza", proposti dal Gestore/i, d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti;
- k) approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del consiglio di bacino annuali e pluriennali, economici e finanziari, e relative variazioni, nonché dei rendiconti di gestione, su proposta del Comitato di Bacino;
- l) proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
- m) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

3. L'assemblea di bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il comitato di bacino sia stato eletto.

Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è validamente convocata:
 - a) quando in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;
 - b) in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere g), h), i) e j), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
3. Le votazioni dell'assemblea di bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto. In tal caso, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza suddivise in unità, decimi, centesimi, millesimi.
4. Delle sedute dell'assemblea di bacino è redatto sommario processo verbale a cura del direttore o di altro funzionario dallo stesso delegato. In caso di assenza del direttore o della persona da lui

designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente dell'assemblea scelto dal presidente. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

5. L'assemblea di bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.
6. L'assemblea di bacino convocata nella prima seduta elegge il comitato di bacino ed il presidente del consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.
7. Le procedure per la costituzione dell'assemblea di bacino e la nomina del suo presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è composto da 5 membri, compreso il presidente, scelti tra i componenti dell'assemblea, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettando, per quanto possibile, la parità di genere.
2. L'elezione dei membri del comitato di bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno non festivo antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. Dopo due votazioni consecutive, qualora nessuna lista contenente l'elenco dei candidati alla carica di componenti del comitato di bacino abbia riportato la maggioranza assoluta in termini numerici e di rappresentanza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il comitato di bacino dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei Consigli comunali non riguardi la metà più uno degli Enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato di bacino, comunque, esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo comitato, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.
5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente.
6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato bacino o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3, e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.
7. Le dimissioni dei singoli componenti o del presidente sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal consiglio di bacino.
8. L'assemblea di bacino può deliberare la sfiducia del comitato di bacino o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 30% degli enti locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino

l'adozione degli atti inerenti:

- a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
 - c) le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), e), g), i) j) k) l) e m) comma 2, dell'articolo 9;
 - d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - e) altre decisioni ai sensi della legislazione vigente o che siano state ad esso demandate dall'assemblea, ferme restando le competenze attribuite agli altri organi del Consiglio di Bacino;
 - f) la vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte dei gestori.
3. Il comitato di bacino riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea medesima.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è presieduto dal presidente del consiglio di bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 9.
2. Il Comitato di Bacino si riunisce, prescindendo da specifiche formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce o su richiesta di almeno un componente.
3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato di bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Le deliberazioni del comitato di bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono sempre palesi.
5. Le sedute del comitato di bacino non sono pubbliche. Il Comitato, comunque, può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Comitato stesso.
6. Alle sedute del Comitato di Bacino partecipa il direttore, o altro impiegato da lui designato, con il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Comitato, nonché di curare la stesura del processo verbale della seduta.
7. In caso di assenza o impedimento del direttore, o della persona dal medesimo designata, le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da un componente del Comitato di Bacino scelto dal Presidente.
8. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto le funzioni di Presidente e di verbalizzante.

Art. 14 – Presidente del Consiglio di Bacino

1. Il presidente del Consiglio di Bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall'assemblea di bacino tra i suoi componenti, con la procedura descritta nei successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. L'elezione del presidente del consiglio di bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.
3. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso dell'assemblea per la nomina del primo Presidente, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, per la nomina dei successivi Presidenti.
4. Dopo due votazioni consecutive, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei due

terzi dei presenti calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, calcolati in termini numerici, nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

5. Qualora, anche dopo le due votazioni di ballottaggio, nessun candidato sia riuscito ad ottenere le necessarie maggioranze, si procede ad un'ulteriore votazione, nella quale risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti in termini di rappresentanza (numero di abitanti).
6. Nel caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea elettiva. Diversamente, la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tale ipotesi, è consentita l'ammissione di nuove candidature, da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'Assemblea elettiva.
7. Il Presidente dura i carica quanto il Comitato di Bacino e, comunque, fino all'elezione del nuovo Presidente.
8. Al Presidente del Consiglio di Bacino sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
 - b) convoca e presiede l'assemblea di bacino e il comitato di bacino;
 - c) vigila sull'applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di Bacino;
 - d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
 - e) vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
 - f) è membro del comitato di bacino regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Il Presidente del consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.
10. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea in un tempo non superiore a quindici giorni quando lo richiedano un terzo degli enti partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
11. Le dimissioni dalla carica di Presidente, presentate per iscritto, sono subito assunte al protocollo dell'Ente, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 15 – Direttore del Consiglio di Bacino

1. Il Direttore è nominato dall'assemblea di bacino su proposta del comitato di bacino.
2. Il Direttore ha la responsabilità della Struttura operativa del Consiglio di Bacino e in particolare:
 - a) assiste gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;
 - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
 - d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
 - e) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
 - f) esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) e e);
 - g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al consiglio di bacino;

- h) collabora con l'assemblea e il comitato di bacino per la predisposizione dei regolamenti di cui all'art. 9, comma 2 lettere d) e e);
 - i) svolge la funzione di responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
 - j) esercita la funzione di responsabile della trasparenza (D.Lgs. 33/2013);
 - k) svolge le funzioni di responsabile dell'anticorruzione (D.Lgs. 190/2012).
3. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività.

Art. 16 - Ufficio del consiglio di bacino

1. L'ufficio del consiglio di bacino è istituito presso il Comune di Vicenza.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del consiglio di bacino, che potrà essere articolato anche in Unità decentrate presso le Aree Territoriali se individuate.
3. A capo dell'ufficio del consiglio di bacino è posto il Direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.
4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino, compreso il direttore, sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, nonché tra il personale in esubero della Provincia di Vicenza o corrispondente Ente di Area Vasta.
5. All'ufficio del consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.
6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), dovrà individuare preventivamente.
7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sarà espletata dal direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente per le assunzioni per enti pubblici.
8. L'ufficio del consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.
9. Ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l'assegnazione al predetto ufficio.
10. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del consiglio di bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'ufficio stesso, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di

gestione dei rifiuti.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Norme generali di chiusura e rinvio

1. Il Consiglio di Bacino si conforma al principio di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità ed al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, se non diversamente disposto per legge, e pertanto accessibili agli Enti partecipanti e alla cittadinanza, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Gli atti degli organi del Consiglio di Bacino per i quali la legge, circolari o direttive prevedono la pubblicazione devono essere resi noti attraverso la sezione Amministrazione Trasparente.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.